



Comune di Portofino

PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

E per l'applicazione del relativo canone

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 6-06-2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione di suolo pubblico
- Art. 3 – Concessioni e autorizzazioni di occupazione
- Art. 4 – Occupazioni d’urgenza
- Art. 5 – Domanda di occupazione
- Art. 6 – Istruttoria e rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione
- Art. 7 – Durata e carattere dell’occupazione
- Art. 8 – Occupazioni abusive

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

- Art. 9 – Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 10 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 11 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 12 – Occupazioni occasionali
- Art. 13 – Obblighi del concessionario
- Art. 14 – Decadenza della concessione o dell’autorizzazione
- Art. 15 – Revoca della concessione o dell’autorizzazione
- Art. 16 - Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione

CAPO III TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 17 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 18 – Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 20 – Passi Carrabili
- Art. 21 – Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 22 – Banchetti per la raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
- Art. 23 – Parcheggi di autovetture private
- Art. 24 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Art. 25 – Concessioni di suolo pubblico per l’esercizio del commercio
- Art. 26 – Affissioni e pubblicità
- Art. 27 – Distributori di carburanti
- Art. 28 – Occupazioni per le attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
- Art. 29 – Norma di rinvio

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 30 – Oggetto del canone

Art. 31 – Classificazione delle strade, piazze ed aree

CAPO II DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

Art. 32 – Determinazione della tariffa del canone annuo

Art. 33 – Passi Carrai

Art. 34 – Tariffa per le occupazioni temporanee

Art. 35 – Tariffa per le occupazioni temporanee - Coefficienti

Art. 36 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

Art.37 – Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

Art.38 – Esenzioni

Art.39 - Versamento del canone annuo

Art.40 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Art.41- Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente

Art.42 – Riscossione coattiva

Art.43 – Rimborsi

Art.44 – Sanzioni

CAPO III PRESCRIZIONI FINALI

Art.45 – Funzionario responsabile del procedimento

Art.46 – Termini del Procedimento

Art.47 - Norma di rinvio

Art.48 – Vigenza del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Principi Generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune e l'applicazione del relativo canone, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato nel rispetto dell'interesse pubblico e stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, conformemente al principio desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

Art. 2

Definizione di suolo pubblico

Per “suolo pubblico” si intendono le aree e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strada statale o provinciale che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune.

Per “occupazione” si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, del suolo pubblico con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.

Per “occupazione permanente” si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Per “occupazione temporanea” si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

Art. 3

Concessioni e autorizzazioni di occupazione

E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dall'Ufficio tributi, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Requisiti per la concessione e il mantenimento della concessione

In considerazione del fatto che la concessione di spazi ed aree pubbliche costituisce un'eccezione alla regola generale dell'uso pubblico, e comporta, quindi una sottrazione alla fruizione pubblica del bene, ai fini della concessione del suolo per l'occupazione al servizio di esercizi commerciali – a titolo esemplificativo e non esaustivo tende, tavoli, sedie, fioriere ecc. – l'istante si obbliga a utilizzare il suolo concesso per un periodo non inferiore a 270 giorni nel corso di un anno solare. Tale condizione vale tanto per il rilascio quanto per il mantenimento della concessione, e riguarda, quindi, tanto le nuove concessioni, quanto quelle già in essere alla data del presente atto.

Limitazioni di misura delle concessioni di spazi ed aree pubbliche

Ai fini del rilascio delle concessioni di spazi ed aree pubbliche al servizio di esercizi commerciali – a titolo esemplificativo e non esaustivo tende, tavoli, sedie, fioriere ecc. – la superficie richiesta in concessione non potrà invadere gli spazi afferenti a civici diversi rispetto a quello dell'attività per la quale la concessione è richiesta. A fini derogatori è concesso richiedere spazi afferenti altri civici, a condizione che i proprietari e gli inquilini dei civici coinvolti rilascino autorizzazione scritta, e accettando fin dall'origine che in caso venisse revocata l'autorizzazione ottenuta in precedenza, la concessione dovrà essere immediatamente ridotta a spese del concessionario corrispondentemente, senza che quest'ultimo possa far valere risarcimenti o indennizzi di qualunque sorte. Inoltre nel caso in cui si occupino spazi afferenti altri civici dovrà essere lasciato un corridoio per l'accesso di larghezza non inferiore a cm. 80,00.

Altre limitazioni

In relazione alla delicatezza del sito ed ai sussistenti vincoli paesaggistici-ambientali e in considerazione della vigente normativa P.T.C.P. che sottopone le aree interessate al regime di Conservazione, non siano consentite ulteriori occupazioni con opere di difficile rimozioni o volumi anche di facile rimozione.

Art. 4

Occupazioni di urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione via fax o telegramma al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

L'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste per l'occupazione abusiva.

Art. 5

Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o dati in concessione ad uso parcheggio a pagamento (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'Ufficio Tributi competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della presunta data di inizio dell'occupazione e non prima di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione stessa.

La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persone fisiche, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati o simili, l'indicazione della denominazione, la sede, nonché le generalità del Legale Rappresentante, sottoscrittore dell'istanza;
- c) nel caso di Amministrazioni Condominiali, i dati identificativi, il numero di codice fiscale del Condominio nonché le generalità dell'Amministratore pro-tempore sottoscrittore dell'istanza;
- d) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- e) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, in particolare se le finalità dell'occupazione discendano dalla necessità di effettuare lavori edili, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità di utilizzazione dell'area nonché la descrizione dei lavori da eseguire che richiedono l'ausilio di un ponteggio o di un'area di cantiere e il relativo crono programma. Nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare il ponteggio o la recinzione di cantiere anche per sorreggere impianti pubblicitari, la relativa istanza deve essere presentata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- f) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
- h) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroghe ottenute prima della scadenza.

La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica e da:

- planimetria generale 1:200 o 1:100;
- fotografia della zona oggetto di occupazione;
- nel caso di opera d'arte di particolare importanza o consistenza, da grafici (piante, sezioni, profili e prospetti in scala adeguata) sufficienti a bene identificare le opere stesse e, in casi speciali, anche da calcoli di stabilità.

Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

L'istruttoria della domanda incompleta dei dati e dei documenti necessari nonché dei pagamenti anticipati delle spese, previo avviso all'interessato/i verrà tenuta in sospenso fino a che la documentazione non sia stata espletata.

Art. 6

Istruttoria e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Le domande di occupazione vengono acquisite dall'Ufficio Protocollo previo controllo, da parte del responsabile dell'ufficio medesimo, della indicazione di tutti i dati previsti nel modello predisposto dal Comune nonché della presenza degli allegati indicati e del bollo.

In caso di irregolarità, il suddetto responsabile, prima di protocollare le domande in argomento, invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione.

Le domande per le occupazioni per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono assegnate al Settore Amministrativo – Area Tributi competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni programmate annualmente o di manifestazioni estemporanee, che vengono assegnate al Settore di Polizia Locale . Quest'ultimo settore invierà fotocopia delle domande al responsabile di cui all'art. 36 del presente regolamento per gli adempimenti inerenti alla riscossione del relativo canone.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro i sottoindicati termini decorrenti dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- entro dieci giorni per le occupazioni temporanee
- entro quindici giorni per le occupazioni permanenti

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro novanta giorni dalla ricezione della raccomandata per le occupazioni permanenti, quindici giorni per quelle temporanee. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei sottoindicati

termini a decorrere dalla data della relativa richiesta: - entro cinque giorni per le occupazioni temporanee

- entro dieci giorni per le occupazioni permanenti.

Qualora i pareri inerenti a proroghe di concessioni/autorizzazioni regolarmente autorizzate non vengano espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro tre giorni dalla data della relativa richiesta, si intende che nulla osta alla proroga.

Il termine per la conclusione del procedimento è quello sottoindicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

- sessanta giorni per le occupazioni permanenti
- venti giorni per le occupazioni temporanee
- quattro giorni per le proroghe di cui al successivo articolo 13/bis.

Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad altra Pubblica Amministrazione nei termini di cui al comma 3, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all'art. 7, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

Salvo per i casi previsti dall'art. 6, il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del canone, nonché di tutte le pendenze pregresse in materia di occupazione suolo.

Art. 7

Durata e carattere dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti avranno durata di anni 6 (sei).

Alla scadenza le suddette concessioni saranno soggette a rinnovo.

Art. 8

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

In caso di occupazione abusiva si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, maggiorata a titolo di indennità

del 50%, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Capo II – Prescrizioni Tecniche

Art. 9

Esecuzione di lavori e opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini temporali per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11

Autorizzazione ai lavori

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, le concessioni di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12

Occupazioni occasionali

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore ai sensi dell'art.

38, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale.

Art. 13

Obblighi del concessionario

Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione. Per l'occupazione di suolo pubblico con ponteggi edilizi e/o aree di cantiere è ammessa la trasmissibilità della titolarità dell'atto di concessione in caso alienazione dell'immobile, di successione mortis causa.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

I titolari di concessione e/o autorizzazione si assumono pertanto ogni responsabilità, manlevando completamente il Comune da azioni, molestie e oneri che potessero in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare a terzi da opere e lavori oggetto delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

Art. 14

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o delle concessioni:

- a) Le reiterate violazioni da parte del concessionario, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) La violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
- c) L'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) La mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- e) La mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
- f) Il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.

Art. 15

Revoca della concessione o dell'autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi o di tutela della sicurezza stradale. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – del canone pagato in anticipo.

Art. 16

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini indicati nella prima autorizzazione il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga. Tale istanza deve indicare la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, nonché le ragioni che la supportano.

Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di nuova concessione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio di qualunque provvedimento di proroga o di rinnovo.

Capo III – Tipologie di occupazione

Art. 17

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art. 18

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 19

Occupazioni con griglie ed intercapedini

Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 20

Passi Carrabili

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Il canone di occupazioni per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Le superfici dei passi carrabili si determinano moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 21

Mestieri girovagli ed artistici

Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 22

Banchetti per la raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune.

Detta comunicazione va effettuata non meno di quindici giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge

Art. 23

Parcheggi di autovetture private

L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione pluriennale del Comune di Portofino a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 24

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 25

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

a) Installazione di tavolini, piante, esposizioni di merce e manifestazioni varie.

Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Si applicano al commercio su aree pubbliche e alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla Legge 28/03/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993.

c) Commercio itinerante

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

d) Commercio in sede fissa

Per la disciplina della modalità di occupazione a mezzo chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti in materia.

e) Spettacolo viaggiante

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamenti specifiche.

f) Mercati coperti

Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti.

Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per precedenti occupazioni, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 26
Affissione e pubblicità

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. In caso di autorizzazione alla pubblicità e/o affissione rilasciata ai concessionari, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità ed affissioni.

Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 27
Distributori di carburante

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28
Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 29
Norma di rinvio

Per tutte le tipologie di cui al presente Capo, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi Generali

Art. 30

Oggetto del canone

Le occupazioni di qualsiasi natura permanenti o temporanee sono soggette a canone secondo le modalità del Regolamento. La tariffa può essere modificata con deliberazione consiliare contestuale all'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo, per ciascun anno solare, non frazionabile.

Le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione, misurata in ore o fasce orarie a seconda del tipo di occupazione.

Il canone è dovuto dal titolare della autorizzazione o della concessione o dall'occupante di fatto anche abusivo.

Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq., le superfici eccedenti tale limite sono calcolate fino alla determinazione del canone in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica il coefficiente corrispondente alla superficie prevalente.

Art. 31

Classificazione delle strade, delle piazze e delle aree

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.

A tale fine le strade, le piazze e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, determinate a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, ricavata dalla valutazione di elementi caratterizzanti la zona, quale la centralità, l'intensità abitativa, il flusso turistico, la

presenza di attività commerciali e di servizio, la densità di traffico, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aeree pubbliche.

Alle singole categorie è attribuito un coefficiente rappresentativo della loro importanza.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTANENTI ALLA:

CATEGORIA PRIMA Coefficiente 1,20

- Piazza Martiri dell'Olivetta
- Calata Marconi
- Molo Umberto I°
- Salita alla Chiesa

CATEGORIA SECONDA Coefficiente 1,00

- Via Roma
- Vico Dritto
- Vico Nuovo
- Vico Traverso
- Salita San Giorgio
- Via Duca degli Abruzzi

CATEGORIA TERZA Coefficiente 0,90

- Piazza Libertà
- Via del Fondaco
- Loc. Pino
- Via alla Penisola

Capo II – Determinazione delle tariffe

Art. 32

Determinazione della tariffa del canone annuo

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa annua per mq. o metro lineare è di Euro 55,00.

La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie di occupazione è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 31.

I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

TIPO DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
• Ristoranti, trattorie, bar	2,00
• Attività commerciali	1,90
• Altre attività commerciali	3,50
• Attività edilizie	0,125
• Attività onlus: gratuito	

La tariffa del canone annuo come sopra determinata relativa a tende sia fisse che retrattili è pari al 30% .

In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla cessione.

Non si potranno rilasciare concessioni di occupazioni di suolo pubblico a subentranti nell'attività o negli stessi locali qualora sussistano situazioni di morosità pregresse da parte del precedente concessionario.

La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizio.

Art. 33

Passi Carrai

La tariffa relativa ai passi carrabili, compresi quelli a raso è fissata come segue:

• Categoria 1^ uso abitativo	€ 297,00
• Categoria 2^ uso industriale/commerciale	€ 594,00
• Categoria 3^ uso agricolo	€ 178,00

Art. 34

Tariffa per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per mq. o metro lineare è di Euro 16,00.

Art. 35

Tariffa per le occupazioni temporanee - Coefficienti

Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per ciascuna fattispecie:

TIPO DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
• Ristoranti, trattorie, bar	2,00
• Attività commerciali	1,90
• Altre attività commerciali	3,50
• Attività edilizie	0,125
• Attività onlus: gratuito	

Art. 36

Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie di durata, di cui all'art. 32, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 31; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti relativi al beneficio economico ritraibile dall'occupazione di cui all'art. 32.

Per le occupazioni temporanee per le attività fieristiche in occasioni di feste patronali la misura di tariffa a giorno per mq. o metro lineare è di € 2,50.

Art. 37

Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di

attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa di € 0,52 per ogni utenza (di qualsiasi tipologia).

Il calcolo verrà effettuato sul numero di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con obbligo per le aziende di trasmettere, entro il 31 gennaio, la situazione delle utenze in atto.

Art. 38 **Esenzioni**

Non sono soggette al canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività economiche di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee per un massimo di 24 ore non frazionabili, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funanboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a tre ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;
- j) occupazioni con griglie, lucernai, vetrocementi ed intercapedini;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile ivi comprese le tende da sole per abitazioni;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, fatta eccezione per gli espositori di merci e commerciali in genere;
- n) occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni permanenti per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n°

917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere

t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

w) occupazioni di aree cimiteriali;

x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

y) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.

Art. 39

Versamento del canone annuo

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione da parte del concessionario sul conto corrente postale intestato al Comune di Portofino ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Se l'importo del canone è superiore ad Euro 516,45 deve essere versato in quattro rate trimestrali di uguale entità (aventi rispettivamente scadenza al 31

gennaio – 30 aprile – 31 luglio e 31 ottobre) . In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera.

Il canone è dovuto anche per gli anni successivi fino alla scadenza della concessione in assenza di denuncia di variazione del concessionario, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione dell'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una

revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo del totale del canone dovuto va arrotondato per difetto o per eccesso all'euro corrispondente. Se l'importo è uguale o superiore a cinquanta centesimi, lo stesso va arrotondato all'euro superiore.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale o mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale.

Nel caso di eventi di carattere eccezionale, in grado di ostacolare l'utilità del servizio per cui viene corrisposto il canone, la Giunta Comunale può prevedere agevolazioni e/o proroghe delle scadenze.

Art. 40

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, comprese le eventuali proroghe, va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata, per l'intero periodo dell'occupazione, mediante apposito bollettino di conto corrente postale o mediante versamento diretto al tesoriere.

Per le occupazioni temporanee non subordinate ad alcuna autorizzazione da parte del Comune, il pagamento del canone può essere effettuato anche mediante versamento diretto ad agente incaricato.

E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 87, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 41

Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente

Il Consiglio comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal Regolamento delle entrate.

Art. 42

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza, viene effettuata con la procedura indicata nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta comunale.

Art. 43

Rimborsi

La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere presentata al Responsabile dell'Ufficio Tributi, competente per il rilascio della relativa concessione o autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi dispone il rimborso, se dovuto, entro sessanta giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

Art. 44

Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del canone dovuto;

Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del maggior canone dovuto;

Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa del 25 per cento del canone dovuto;

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato;

Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo.

Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse

In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimidazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Capo III – Prescrizioni finali

Art. 45

Funzionario responsabile del procedimento

Nel caso di gestione in forma diretta, al funzionario designato sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 46

Termini del Procedimento

Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento adottate in relazione a quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, entro 60 giorni dal deposito della domanda di occupazione il competente ufficio comunale emette il provvedimento di autorizzazione/concessione ovvero un provvedimento motivato di diniego della stessa.

Art. 47

Norma di rinvio

Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 48

Vigenza del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Da tale data sono abrogate tutte le norme contenute nel “Regolamento comunale per l’istituzione e l’occupazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/1998 e successive modifiche.